

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

107.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 MAGGIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE COSTANTE PORTATADINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3	Senatori Spitella ed altri: Provvidenze per i restauri nel duomo di Orvieto e a favore dell'Opera del duomo di Orvieto (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (5291);	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Ciliberti ed altri: Provvidenze per l'Opera del duomo di Orvieto (3878)	8
Statizzazione degli educandati femminili riuniti in Napoli (3586)	3	Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	8, 9
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6, 7, 8	Astori Gianfranco, <i>Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i>	9
Brocca Beniamino, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	4, 5, 6, 7	Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
D'Amato Carlo (gruppo PSI)	4, 6, 7	Spini: Istituzione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure (308);	
Mensorio Carmine (gruppo DC), <i>Relatore</i>	3, 4 5, 6, 8	Matulli ed altri: Istituzione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze (3672)	9
Poli Bortone Adriana (gruppo MSI-destra nazionale)	4, 8		
Soave Sergio (gruppo comunista-PDS)	4, 5, 6, 7		
Votazione nominale:			
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	8		

X LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1991

	PAG.		PAG.
Seppia Mauro, <i>Presidente</i> (gruppo PSI), <i>Relatore</i>	9, 10, 11, 12, 13, 14	Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Astori Gianfranco, <i>Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i>	10, 11, 12, 14	Foschi ed altri: Concessione di un contributo straordinario per il progetto « Leopardi nel mondo » dal 150° anniversario della morte al secondo centenario della nascita (1987-1998) (140)	16
Bonfatti Pains Marisa (gruppo comunista-PDS)	12, 13	Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	16, 17
Matulli Giuseppe (gruppo DC)	13	Casati Francesco (gruppo DC), <i>Relatore</i>	16
Poli Bortone Adriana (gruppo MSI-destra nazionale)	12	Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
Votazione nominale:		Senatori Bausi ed altri: Modificazione dell'articolo 7 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, sulla istituzione della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, al fine di annettervi la fondazione « Giovanni Spitali » (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (4891);	
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	15	Baghino ed altri: Annessione alla suola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa della fondazione « Giovanni Spitali » (1910)	17
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		Portatadino Costante, <i>Presidente</i>	17, 18
Seppia ed altri: Contributi per le celebrazioni del cinquecentenario di Pietro della Francesca e di Lorenzo il Magnifico, per istituti musicali e accademie di belle arti, nonché per la catalogazione di archivi di notevole interesse storico (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (5348-B)	15	Carelli Rodolfo (gruppo DC)	18
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	15	Ruberti Antonio, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>	18
Astori Gianfranco, <i>Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i>	16	Savino Nicola (gruppo PSI), <i>Relatore</i>	18
Matulli Giuseppe (gruppo DC), <i>Relatore</i>	15	Soave Sergio (gruppo comunista-PDS)	18

La seduta comincia alle 16,15.

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Natalino Amodeo e Girolamo Rallo sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Carlo D'Amato e Cesco Giulio Baghino.

Seguito della discussione del disegno di legge: Statizzazione degli educandati femminili riuniti in Napoli (3586).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Statizzazione degli educandati femminili riuniti in Napoli ».

Ricordo che sul provvedimento al nostro esame le competenti Commissioni hanno già espresso i pareri di cui ho dato lettura nella seduta del 13 marzo scorso, nel corso della quale la Commissione, conclusa la discussione sulle linee generali con lo svolgimento delle repliche, ha deliberato l'istituzione di un Comitato ristretto; invito pertanto il relatore, onorevole Mensorio, a riferire sui lavori del Comitato ristretto.

CARMINE MENSORIO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, in sede di Comitato ristretto abbiamo provveduto ad esaminare tutti i rilievi sollevati sul disegno di legge n. 3586, cercando di rimuo-

vere talune perplessità. A tale riguardo, si sono rese necessarie alcune modifiche volte a rendere il provvedimento maggiormente rispondente alle esigenze ed alle istanze di un istituto prestigioso che ha svolto in passato una funzione quanto mai benemerita nella cultura napoletana, e meridionale in genere, e che oggi merita di proseguire la sua attività.

Pertanto, alla luce del lavoro svolto in sede di Comitato ristretto, ritengo vi siano oggi le condizioni per una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i Reali educandati femminili riuniti di Napoli, compresi nella Tabella n. 1, annessa al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, assumono la denominazione di « Educandato femminile statale » di Napoli.

2. Al predetto Educandato, di seguito denominato « Ente », si applica la normativa vigente per i corrispondenti Educandati dello Stato.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 1, sopprimere la parola femminile.

1. 1.

All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente provvede a darsi un nuovo statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 dell'articolo 3.

1. 2.

CARMINE MENSORIO, *Relatore*. Raccomando ai colleghi l'approvazione dei miei emendamenti 1. 1 ed 1. 2.

BENIAMINO BROCCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore 1. 1 e 1.2.

SERGIO SOAVE. Sono favorevole all'emendamento del relatore 1. 1 volto ad eliminare un retaggio già venuto meno con l'evoluzione dell'istituto stesso.

Peraltro, riterrei opportuno modificare anche il comma 2 dell'articolo 3, laddove si fa riferimento alla figura della direttrice, poiché in futuro potrebbe essere un uomo a dirigere gli educandati femminili.

ADRIANA POLI BORTONE. Esprimo perplessità circa l'ultima proposta di modifica suggerita dall'onorevole Soave. Rispetto a tale problematica vi è già stato un approfondito dibattito; pertanto, o si stabilisce che l'attuale direttrice diventerà in futuro un direttore — in contrasto con le indicazioni della commissione per la parità presso la Presidenza del Consiglio — oppure si fa riferimento anche alla direttrice.

CARLO D'AMATO. Potremmo prevedere entrambe le figure.

CARMINE MENSORIO, *Relatore*. Ritengo che al momento della discussione dell'articolo 3 potrà trovarsi una dizione che

possa includere la figura sia del direttore sia della direttrice.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. L'ente provvederà al soddisfacimento immediato, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle passività risultanti dal debito contratto con il Ministero del tesoro, nonché dal debito contratto con il Banco di Napoli, mediante alienazione della parte di patrimonio fondiario necessaria a tal fine, con l'osservanza delle procedure previste dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Le scuole istituite presso il predetto ente sono statali. Ad esse si applica la normativa vigente per le corrispondenti scuole dello Stato.

2. La direttrice dell'Educandato è direttrice didattica e preside delle scuole di I e II grado annesse.

3. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di intesa con il Ministro del tesoro, saranno impartite disposizioni circa il funzionamento delle predette scuole.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ente provvederà a darsi un nuovo statuto secondo le vigenti disposizioni.

SERGIO SOAVE. Richiamandomi alle osservazioni sopra svolte, torno a sottolineare l'opportunità di modificare il comma 2 dell'articolo 3.

BENIAMINO BROCCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Per soddisfare le esigenze emerse nel dibattito, preannuncio la presentazione di un emendamento al comma in questione, al fine di stabilire che la direzione dell'educandato sia affidata ad un direttore didattico o ad un preside delle scuole di I e II grado annesse.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La direzione dell'Educandato è affidata ad un direttore didattico o ad un preside delle scuole di I e II grado annesse.

3. 1.

CARMINE MENSORIO, *Relatore.* Mi dichiaro favorevole all'emendamento 3.1 del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 3.1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Il personale docente e non docente, il quale risulti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in servizio presso l'Educandato o le scuole annesse da almeno due anni scolastici, è trasferito a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze dello Stato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla predetta data.

2. Il personale docente trasferito è immesso nei ruoli statali su cattedra corrispondente al titolo di abilitazione all'insegnamento posseduto, se richiesto; in mancanza esso conserva la posizione rivestita alle dipendenze dell'ente di provenienza ed è immesso nei ruoli statali all'atto del conseguimento della prescritta abilitazione all'insegnamento.

3. A tal fine, il personale di cui sopra sarà ammesso a partecipare a eventuali sessioni di esami riservate.

4. Il personale non docente trasferito è immesso nei ruoli statali corrispondenti alla qualifica posseduta.

5. Il personale docente e non docente contemplato nel presente articolo rimane assegnato all'Educandato e alle scuole annesse al fine di assicurare continuità all'attività dell'ente.

6. Il predetto personale ha diritto a conservare il trattamento economico complessivo già in godimento. A tal fine gli sono attribuiti nella classe di stipendio iniziale tanti aumenti periodici, anche convenzionali, quanti sono necessari ad assicurargli un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

7. Il servizio prestato dal personale di cui al presente articolo presso gli Educandati femminili riuniti di Napoli, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato a tutti gli effetti servizio non di ruolo prestato allo Stato e sarà valutato nei limiti e con le modalità previste per il servizio statale non di ruolo.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 3.

4. 1.

CARMINE MENSORIO, *Relatore*. Per una migliore chiarificazione del testo in esame, preannuncio la presentazione anche di un emendamento al comma 6 dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, comma 6, sostituire le parole il predetto personale con le seguenti il personale docente e non docente.

4. 2.

BENIAMINO BROCCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore 4.1 e 4.2.

SERGIO SOAVE. Dopo una lunga discussione svolta in Comitato ristretto sull'articolo 4, l'unico risultato è la soppressione del comma 3; si è svolto invece un grande dibattito sulla questione dell'immissione automatica in ruolo del personale degli Educandati di Napoli e sulla loro possibilità di trasferimento in via ordinaria.

CARLO D'AMATO. Mi sembra che la preoccupazione espressa in Comitato ristretto fosse quella di impedire al personale, una volta statizzato, di potersene andare dagli Educandati per insegnare altrove. Tuttavia, nel momento in cui si procederà alla statizzazione, il personale godrà degli stessi benefici e prerogative di quello statale; non potrà inoltre essere vincolato al posto poiché vi sarà la mobilità che deriva dalla qualifica di docente in un ente pubblico statale.

SERGIO SOAVE. Ricordo che sulla questione della statizzazione eravamo tutti d'accordo; rilevo però che, d'ora in avanti, il provveditorato procederà alle nomine che prima erano di competenza del direttore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

1. È abrogato l'articolo 28 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392.

2. È altresì abrogata la nota alla Tabella n. 1 annessa al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 560.000.000 per l'anno 1989 e in lire 1.600.000.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale dello Stato 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del te-

soro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Provvedimenti in favore della scuola ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, volto ad ottemperare alla condizione espressa nel parere della V Commissione bilancio:

All'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1991 ed in annue lire 1.800 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando, quanto a lire 700 milioni per il 1991 ed a lire 930 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, parte dell'accantonamento « Iniziative di enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualità » e, quanto a lire 870 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, parte dell'accantonamento « Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati ».

6. 1.

BENIAMINO BROCCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento al titolo del disegno di legge, resosi necessario a seguito delle modifiche introdotte al testo:

Sostituire il titolo con il seguente:

Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli.

Tit. 1.

BENIAMINO BROCCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

SERGIO SOAVE. Esprimo il voto favorevole del gruppo comunista-PDS all'approvazione del disegno di legge n. 3586; vorrei precisare al presidente, al relatore ed ai colleghi che hanno condiviso il lavoro di redazione del testo che, se qualche volta sono potuto apparire un po' minuzioso nella richiesta di chiarimenti, non è stato per esprimere contrarietà o perplessità sul merito della statizzazione degli Educandati femminili (fra l'altro siamo strenui difensori della scuola statale contro le insidie di quella privata e non potevamo essere contrari ad un'operazione di questa natura). Tuttavia, si è trattato di una trasformazione di un ente di antica tradizione, che ha richiesto grandi sforzi di approfondimento da parte nostra, per poter essere convinti non della validità dell'operazione in sé, ma del modo in cui essa viene ad essere svolta.

CARLO D'AMATO. A nome del gruppo socialista dichiaro il mio consenso all'approvazione del provvedimento, esprimendo soddisfazione perché finalmente si forniscono garanzie sulla prosecuzione dell'attività di un istituto di grande pre-

stigio a Napoli, che ha vantato alla guida uomini come Benedetto Croce e De Santis, e che fino ad oggi ha avuto un'esistenza sofferta, ora superata dall'approvazione di questo testo. Mi auguro che il disegno di legge possa essere approvato con altrettanta solerzia dall'altro ramo del Parlamento e, nel ringraziare il relatore ed il Governo per il lavoro svolto, prego quest'ultimo di sollecitare il Senato a concluderne rapidamente l'iter.

CARMINE MENSORIO. Vorrei esprimere compiacimento e un ringraziamento ai colleghi e al rappresentante del Governo per aver contribuito al varo di una legge che rappresenta un'opera benemerita per la cultura di Napoli e di tutto il meridione.

ADRIANA POLI BORTONE. Annuncio il voto favorevole del Movimento sociale italiano-destra nazionale sul provvedimento n. 3586 che appare quanto mai opportuno per recuperare al mondo della scuola una prestigiosa istituzione che, nel corso degli anni, ha dato ottimi risultati dal punto di vista culturale. Siamo lieti che si sia giunti finalmente all'approvazione di un testo legislativo che, per quanto semplice, aveva creato momenti di perplessità.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 90 del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge n. 3586, esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Statizzazione degli educandati femminili riuniti in Napoli » (3586) con il seguente nuovo titolo: « Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili di Napoli »:

Presenti	27
Votanti	27
Maggioranza	14
Hanno votato sì	27
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Baghino, Bordon, Buonocore, Cafarelli, Carelli, Casati, Ciliberti, Costa, D'Amato Carlo, Del Bue, Di Prisco, Fachin Schiavi, Ferrari Bruno, Gelli, Masini, Matulli, Mensorio, Michelini, Pisicchio, Poli Bortone, Portatadino, Quercioli, Savino, Sepia, Soave, Tesini e Viti.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Spitella ed altri: Provvidenze per i restauri nel duomo di Orvieto e a favore dell'Opera del duomo di Orvieto (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (5291); Ciliberti ed altri: Provvidenze per l'Opera del duomo di Orvieto (3878).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Spitella ed altri: « Provvidenze per i restauri nel duomo di Orvieto e a favore dell'Opera del duomo di Orvieto », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 28 novembre 1990; e dei deputati Ciliberti ed altri: « Provvidenze per l'Opera del duomo di Orvieto ».

Ricordo che nella seduta del 20 marzo scorso è iniziata la discussione dei provvedimenti, con lo svolgimento della relazione.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso, in data 20 marzo 1991, parere favorevole sulla proposta di legge n. 5291 e, nei medesimi termini, sulla proposta di legge n. 3878.

In merito ai provvedimenti al nostro esame vorrei chiedere taluni chiarimenti al Governo. La proposta di legge d'iniziativa dei senatori Spitella ed altri, al comma 1 dell'articolo 1, prevede non soltanto un contributo statale annuo all'Opera del duomo di Orvieto elevato a 500 milioni, ma anche l'assegnazione di ulteriori finanziamenti (tre miliardi) alla soprintendenza di Orvieto per il completamento di interventi avviati nel duomo.

Poiché è già stato approvato un provvedimento *ad hoc* relativo ai restauri, non riesco a comprendere il significato dell'assegnazione di questi ulteriori finanziamenti. Gradirei che il Governo fornisse a tale proposito un elemento di chiarificazione.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Signor presidente, lei ha individuato una delle questioni che sono all'attenzione del Governo. Non risulta, peraltro, che la soprintendenza abbia personalità giuridica; pertanto tali stanziamenti dovrebbero essere assegnati al Ministero per i beni culturali e ambientali. Per quanto riguarda la copertura finanziaria, convengo sulla necessità di un approfondimento. Occorrerà verificare, innanzitutto, se si tratta di risorse aggiuntive o di nuovi finanziamenti rispetto a quelli già assegnati, affinché la Commissione possa deliberare con cognizione di causa. Ad ogni modo, mi riservo di fornire i necessari chiarimenti nel corso della prossima seduta.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge Spini:
Istituzione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure (308); Matulli ed altri: Istituzione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze (3672).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Spini: « Istituzione della scuola di re-

stauro presso l'Opificio delle pietre dure »; Matulli, Gabbuggiani, Lagorio, Bisagno, Casini Carlo, Capecchi, Bruzzani, Pallanti, Stegagnini e Minozzi: « Istituzione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze ».

Su questi provvedimenti riferirò io stesso, sostituendomi al relatore, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna per ragioni del suo ufficio.

Ricordo che il nuovo testo della proposta di legge n. 3672, adottato dalla Commissione in sede referente come testo base nella seduta del 10 gennaio scorso (e pubblicato in pari data nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari), è stato successivamente trasferito in sede legislativa.

Avverto altresì che la I Commissione ha adottato, in data 5 febbraio 1991, parere favorevole al nuovo testo della proposta di legge e che la V Commissione ha adottato, in data 13 febbraio 1991, parere favorevole a condizione che:

« all'articolo 6 le parole "1990-1991" siano sostituite dalle seguenti "1991-1992";

l'articolo 7 sia riformulato nei seguenti termini:

1. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 a decorrere dal 1991 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni annui cui si provvede, per gli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Iniziativa a favore della cultura".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Avverto, altresì, che la XI Commissione ha adottato, in data 15 gennaio 1991, parere favorevole sul nuovo testo della proposta di legge n. 3672 e sull'abbinata proposta di legge n. 308 in quanto con essa non contrasti.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Propongo di assumere come testo base per la discussione il nuovo testo della proposta di legge n. 3672, già adottato in sede referente.

Pongo in votazione tale proposta.
(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. In attuazione dell'articolo 11, comma 2, della legge 1° marzo 1975, n. 44, è istituita in Firenze, presso l'Opificio delle pietre dure, la scuola di restauro.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. L'insegnamento impartito nella scuola si articola in un corso triennale più un anno di perfezionamento. La scuola svolge la sua attività in coordinamento con l'Istituto centrale per il restauro, avvalendosi altresì dell'opera di istituti universitari e di altri istituti specializzati, con i quali potranno venire stipulate, se del caso, apposite convenzioni. La scuola opera in collaborazione con gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, con le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo programmi che potranno comprendere, nel rispetto dei criteri stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, l'interscambio di personale docente per la realizzazione di specifiche iniziative didattiche.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, al comma 1, sopprimere le parole in coordinamento con l'istituto centrale per il restauro.

2. 1.

Bonfatti Painsi, Matulli.

All'articolo 2, al comma 1, sostituire le parole con gli organi periferici del Ministero dei beni culturali e ambientali con le seguenti anche.

2. 2.

Bonfatti Painsi, Matulli.

All'articolo 2, al comma 1, sopprimere le parole da secondo programmi a specifiche iniziative didattiche.

2. 3.

Il Governo.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Nell'esprimere parere favorevole agli emendamenti Bonfatti Painsi e Matulli 2.1 e 2.2, desidero illustrare il mio emendamento 2.3., le cui ragioni credo che siano evidenti. Esso, infatti, tende ad incentivare la collaborazione tra le attività svolte dalle regioni e quelle portate avanti dagli istituti centrali del Ministero, allo stesso tempo evitando la confusione derivante dalla sostanziale devoluzione alle regioni di ruoli in materia di formazione dei restauratori.

PRESIDENTE. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Bonfatti Painsi e Matulli 2.1 e 2.2 e sull'emendamento del Governo 2.3.

Pongo in votazione l'emendamento Bonfatti Painsi e Matulli 2.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2.3, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bonfatti Paini e Matulli 2.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 3 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali può stipulare, su proposta degli organi competenti della Scuola, apposite convenzioni con le regioni per l'organizzazione presso la Scuola medesima di corsi speciali alla cui realizzazione possono concorrere finanziariamente le regioni interessate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, si provvede a stabilire l'ordinamento interno e le modalità di accesso alla Scuola, i criteri per la selezione del personale docente e per lo svolgimento dei corsi. Detto regolamento è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini della espressione del parere di cui al comma 1, i comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali si riuniscono in seduta comune, a norma dell'articolo 7, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Gli onorevoli Bonfatti Paini e Matulli hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere in fine il seguente comma:

3. Per la prima applicazione della presente legge, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma 1, il funzionamento della Scuola è disciplinato dalle norme di cui alla legge 22 luglio 1939, n. 1240 e dalle relative norme di attuazione.

4. 1.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento Bonfatti Paini e Matulli 4.1.

PRESIDENTE. In qualità di relatore esprimo anch'io parere favorevole sull'emendamento Bonfatti Paini e Matulli.

Pongo in votazione l'emendamento Bonfatti Paini e Matulli 4.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti annualmente, in rapporto alle esigenze della Scuola e in osservanza dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, dal Ministro per i beni culturali ed ambientali, su proposta del capo dell'istituto, fra il personale appartenente ai ruoli tecnico-scientifici degli archeologi, architetti, storici dell'arte, esperti restauratori, operatori tecnici, addetti di laboratorio del Ministero per i beni culturali e ambientali, ovvero tra il personale dell'Opificio delle pietre dure appartenente alle diverse aree professionali.

2. Per lo svolgimento di specifici corsi per i quali non esistono nei ruoli tecnico-scientifici del Ministero per i beni culturali e ambientali le corrispondenti competenze, possono essere conferiti incarichi annuali di insegnamento anche a personale estraneo all'amministrazione, nel rispetto dei criteri stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4.

3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro nel rispetto dell'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è determinato il compenso da corrispondere al personale impiegato nell'attività didattica. Tale compenso è dovuto al personale interno dell'amministrazione solo qualora l'insegnamento non sia ricompreso tra i compiti previsti per il livello di qualifica funzionale di inquadramento ed è costituito da una indennità commisurata alle ore di insegnamento effettivamente svolte.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 5, al comma 3, sopprimere le parole nel rispetto dell'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

5. 1.

Bonfatti Pains, Matulli.

All'articolo 5, comma 1, sopprimere l'inciso su proposta del capo dell'istituto.

5. 2.

Il Governo.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Con il mio emendamento 5.2. intendo porre un problema di stile, nel senso che per l'Istituto centrale del restauro non vi sia una sorta di vaglio preliminare in virtù del quale verrebbe limitata la discrezionalità di assegnazione degli incarichi. Il

Governo non insisterebbe su questo emendamento qualora la Commissione fosse di parere contrario, ma ritiene che costituirebbe certo un precedente piuttosto curioso il prevedere, all'articolo 5, l'inciso di cui si propone la soppressione, in quanto sembra configurare un potere soggettivo autonomo nei confronti del capo dell'amministrazione.

MARISA BONFATTI PAINI. Insisto sull'originaria formulazione dell'articolo 5, in quanto ritengo opportuna la proposta del capo dell'istituto in materia di conferimento degli incarichi di insegnamento. Qualora fosse eliminato l'inciso di cui all'emendamento del Governo, si potrebbe correre il rischio di far riferimento a personale proveniente da altre scuole e da altri istituti e non rispondente alle necessità della scuola.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Tenendo conto delle osservazioni svolte, dichiaro di ritirare il mio emendamento 5.2. e di preannunciarne una nuova formulazione.

PRESIDENTE. Il Governo ha riformulato l'emendamento 5.2 nei seguenti termini:

All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole su proposta del capo dell'istituto con le seguenti su proposta dell'istituto.

ADRIANA POLI BORTONE. Non sono d'accordo su questa riformulazione dell'emendamento 5.2 del Governo; o si parla di direzione dell'istituto, oppure è il capo dell'istituto che si rende interprete della volontà di quest'ultimo.

PRESIDENTE. Non vi è un capo dell'istituto, ma un sovrintendente.

ADRIANA POLI BORTONE. Avrà comunque funzioni di direttore; mi sembra strano che si faccia riferimento ad un istituto senza rappresentanti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 5.2, nel testo riformulato.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Bonfatti Paini e Matulli 5.1. Vorrei far presente che tale emendamento, date le sue caratteristiche, dovrebbe essere approvato in linea di principio ai fini della trasmissione alle competenti Commissioni per il parere. Pertanto, per non ritardare l'approvazione del provvedimento, invito i presentatori a ritirarlo.

GIUSEPPE MATULLI. D'accordo, signor presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apporata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. Il personale operaio, operatore tecnico ed appartenente ad altre qualifiche, purché provvisto di comprovata competenza tecnica, che abbia esercitato l'insegnamento a seguito di formale ordine di servizio dell'organo competente, svolgendo attività didattica in via diretta e continuativa per almeno tre anni scolastici antecedenti l'anno scolastico 1990/1991, è inquadrato, anche in soprannumero, nel livello dei restauratori, previo superamento di un concorso interno per titoli di servizio e prova pratica, fatto salvo quanto disposto dalla legge 12 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.

2. Le modalità del concorso sono stabilite con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1989, n. 400.

Gli onorevoli Bonfatti Paini e Matulli hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole purché provvisto di comprovata competenza tecnica.

6. 1.

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole per almeno tre con la seguente negli.

6. 2.

Il relatore, per ottemperare ad una delle condizioni poste dalla V. Commissione, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole 1990-1991 con le seguenti 1991-1992.

6. 3.

GIUSEPPE MATULLI. Per quanto riguarda l'emendamento 6.1, le ragioni della soppressione di quelle parole stanno nel fatto che nessuno può garantire che il personale operaio sia provvisto di comprovata competenza tecnica; o si decide di sottoporlo ad apposite prove tecniche, oppure quella formulazione non ha senso.

PRESIDENTE. Sono favorevole.

Circa l'emendamento 6.2, ricordo che abbiamo ottenuto il parere favorevole dell'XI Commissione in relazione al limite dei tre anni previsto nel testo; se decidiamo di modificare tale limite, dovremmo nuovamente chiedere il parere di quella Commissione, anche perché cambia la platea degli operatori da inquadrare nel livello dei restauratori.

MARISA BONFATTI PAINI. L'aver previsto un concorso interno per titoli di servizio e prova pratica ci sembrava una garanzia sufficiente.

GIUSEPPE MATULLI. È vero che può cambiare la platea, ma non vedo quali

cambiamenti sostanziali ciò possa comportare; si indice un concorso che, qualora dovesse essere superato da tutti i concorrenti, non comporterebbe aggravio finanziario.

PRESIDENTE. In effetti si incide sul numero delle persone che possono partecipare al concorso, ma il risultato finale non cambia, perché i restauratori non vengono inseriti automaticamente in ruolo: non venendo quindi modificata la reale portata dell'articolo 6, non ritengo — conclusivamente — che ricorrano le condizioni per dover acquisire pareri delle commissioni « filtro ».

GIANFRANCO ASTORI, Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Bonfatti Paini e Matulli 6.1 e 6.2. In particolare, per quanto riguarda quest'ultimo, ritengo anch'io che non si modifichi affatto il risultato finale, in quanto si determina solo un maggior numero di persone che possono partecipare alla selezione; questo è un elemento positivo, perché esalta la capacità tecnica di coloro i quali parteciperanno al concorso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bonfatti Paini e Matulli 6.1. *(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Bonfatti Paini e Matulli 6.2. *(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6.3. *(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testé apportate. *(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

1. Al maggior onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, pari a lire 100 milioni annui, si provvede a carico del

capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando parzialmente l'accantonamento « Iniziative a favore della cultura ».

A tale articolo, in qualità di relatore, presento il seguente emendamento volto ad ottemperare all'altra condizione espressa nel parere della Commissione bilancio:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

1. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, a decorrere dal 1991, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni annui cui si provvede, per gli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Iniziative a favore della cultura ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 1.

GIANFRANCO ASTORI, Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 7.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7.1, accettato dal Governo interamente sostitutivo dell'articolo 7. *(È approvato).*

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 90 del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Matulli ed altri: « Istituzione di una scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze » (3672):

Presenti	28
Votanti	28
Maggioranza	15
Hanno votato sì	28
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 308.

Hanno votato sì:

Baghino, Bonfatti Pains, Bordon, Buonocore, Cafarelli, Carelli, Casati, Ciliberti, Costa, D'Amato Carlo, Del Bue, Di Prisco, Fachin Schiavi, Ferrari Bruno, Gelli, Masini, Matulli, Mensorio, Michelini, Piscichio, Poli Bortone, Portatadino, Quercioli, Savino, Seppia, Soave, Tesini e Viti.

Discussione della proposta di legge Seppia ed altri: Contributi per le celebrazioni del cinquecentenario di Piero della Francesca e di Lorenzo il Magnifico, per istituti musicali e accademie di belle arti, nonché per la catalogazione di archivi di notevole interesse storico (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (5348-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Seppia, Matulli, Guerzoni, Soave e Casati: « Con-

tributi per le celebrazioni del cinquecentenario di Piero della Francesca e di Lorenzo il Magnifico, per istituti musicali e accademie di belle arti, nonché per la catalogazione di archivi di notevole interesse storico », già approvata dalla VII Commissione permanente della Camera, nella seduta del 7 marzo 1991, e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 27 marzo 1991.

L'onorevole Matulli ha facoltà di riferire in merito alle modifiche introdotte dal Senato.

GIUSEPPE MATULLI, *Relatore*. Le modifiche introdotte dal Senato al provvedimento già approvato dalla nostra Commissione comportano una drastica riduzione dei finanziamenti previsti per le celebrazioni del cinquecentenario di Piero della Francesca e di Lorenzo il Magnifico. Pertanto, ci troviamo di fronte a rilevanti mutamenti per quanto riguarda tali finanziamenti. In seguito alle modifiche introdotte dal Senato, e sulla base delle disponibilità di bilancio relative alla voce « Interventi a favore della cultura », ritengo di dover presentare i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, al comma 1, sostituire la parola connesso con le seguenti e per attività scientifiche e culturali connesse.

1. 1.

Il Relatore.

All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole 1991 e 1992 aggiungere le seguenti e di L. 2.000 milioni per il 1993.

1. 2.

Il Relatore.

All'articolo 2, al comma 1, sostituire la parola connesso con le seguenti e per attività scientifiche e culturali connesse.

2. 1.

Il Relatore.

All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole 1991 e 1992 aggiungere le seguenti di L. 2.500 milioni per il 1993.

2. 2.

Il Relatore.

All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole per l'anno 1992 aggiungere le seguenti e a L. 4.500 milioni per l'anno 1993.

5. 1.

Il Relatore.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il Governo, al fine di consentire una feconda collaborazione tra i due rami del Parlamento, concorda sugli emendamenti presentati dal relatore e si augura che essi possano consentire una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Avverto i colleghi che, ai fini di economie procedurali, si rende opportuno deliberare sin d'ora la trasmissione degli emendamenti presentati dal relatore alle Commissioni competenti, affinché ne possano tener conto nell'espressione del prescritto parere.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge Foschi ed altri: Concessione di un contributo straordinario per il progetto « Leopardi nel mondo » dal 150° anniversario della morte al secondo centenario della nascita (1987-1998) (140).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Foschi, Forlani, Ermelli Cupelli, Piccoli, Orciari, Soave, Stefanini, Dignani Grimaldi, Aiardi, Alessi, Anselmi, Armellin, Augello, Balestracci, Bianco, Bonferroni, Borra, Borri, Caccia, Campagnoli, Chiriano,

Ciaffi, Coloni, Costa Silvia, Faraguti, Franson, Fronza Crepez, Garavaglia, Lattanzio, Loiero, Lusetti, Napoli, Perani, Rabinò, Rauti, Righi, Rinaldi, Russo Vincenzo, Senaldi, Silvestri, Sinesio, Stegagnini, Tesini, Urso, Viti, Viscardi, Zani-boni, Zoppi e Zoso: « Concessione di un contributo straordinario per il progetto "Leopardi nel mondo" dal 150° anniversario della morte al secondo centenario della nascita (1987-1998) ».

L'onorevole Casati ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. La proposta di legge in esame è volta a prevedere un contributo straordinario per realizzare un progetto speciale, denominato « Leopardi nel mondo », che va dal 150° anno dalla morte del poeta al secondo centenario della sua nascita.

Taluni sostengono — ed io concordo con loro — che il pensiero di Leopardi continui a godere tuttora di una enorme considerazione non solo in Italia, ma anche all'estero. Se ciò è vero, ritengo che sia interesse della nostra cultura agevolare in tutti i modi la conoscenza dell'opera di Leopardi. A ciò intende contribuire il provvedimento al nostro esame, dal momento che prevede la realizzazione di una serie di iniziative finalizzate: alla traduzione e pubblicazione completa delle opere leopardiane nelle principali lingue del mondo; alla pubblicazione e alla diffusione delle opere suddette nelle principali aree geografiche e culturali; alla creazione di un collegamento permanente tra tutti i centri universitari e di ricerca nel mondo, in cui vi sia interesse al dialogo culturale nel nome di Giacomo Leopardi; alla realizzazione di convegni, congressi, seminari, di carattere internazionale, nazionale, regionale o locale; all'istituzione di concorsi e premi di cultura, anche nell'ambito scolastico, di concorsi per la pubblicazione di opere critiche e per la realizzazione di iniziative giornalistiche, artistiche, musicali, pittoriche e teatrali; all'istituzione di borse di studio e di perfezionamento; al recupero edilizio ed al restauro conservativo dei luoghi leopardiani; alla raccolta del patrimonio do-

cumentario e di quello librario e critico; alla pubblicazione dei cataloghi della biblioteca Leopardi, della biblioteca del Centro di studi leopardiani, della biblioteca Benedettucci e degli archivi recanatesi pubblici e privati; all'apertura al pubblico delle sedi di ricerca e di studio e all'assunzione di iniziative divulgative e didattiche atte a far conoscere il poeta e ciò che egli significa nella cultura italiana e internazionale; ad ogni altra iniziativa che si ritenga utile per il miglior raggiungimento degli obiettivi del progetto di fare del poeta Leopardi il soggetto e il simbolo di un disegno culturale nuovo a livello mondiale.

Il modo in cui è articolato il provvedimento in esame dimostra che il progetto « Leopardi nel mondo » è piuttosto ambizioso, al punto che forse è opportuno scegliere, realisticamente, gli obiettivi ai quali dare prioritaria attuazione.

L'articolo 2 della proposta di legge n. 140 prevede che il comitato nazionale per le celebrazioni leopardiane, già costituito con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, venga allargato a quattro esperti internazionali designati rispettivamente dall'UNESCO, dal Consiglio d'Europa, dalla CEE e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. All'articolo 2 è stabilito altresì che il comitato ha sede permanente presso il Ministero per i beni culturali e ambientali.

All'articolo 3 vengono definiti i compiti del comitato, il quale è chiamato a gestire, per conto del Ministero per i beni culturali e ambientali, le iniziative di cui alla presente legge e può affidare l'esecuzione di alcune di esse alla regione Marche, al comune di Recanati, al centro nazionale di studi leopardiani o ad altre istituzioni culturali, anche di carattere internazionale.

All'articolo 4 è stabilito che la tomba di Giacomo Leopardi a Napoli venga adeguatamente restaurata e custodita. Viene previsto, altresì, che il comitato provveda al restauro e alla custodia della casa napoletana in cui il poeta morì, nonché alla sistemazione urbanistica ed al restauro della Villa delle ginestre a Torre del Greco.

All'articolo 5 è autorizzata, per i fini di cui alla presente legge, la spesa complessiva di lire 10 miliardi, da ripartire in 12 esercizi finanziari a partire dal 1987.

L'articolo 6 stabilisce infine che contributi, lasciti e liberalità a favore del fondo sono esenti da ogni imposta; di conseguenza, essi sono interamente dedotti dal reddito imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche dell'anno cui si riferiscono.

In considerazione della rilevanza dell'iniziativa, il relatore raccomanda un rapido *iter* della proposta di legge.

PRESIDENTE. In attesa dei prescritti pareri, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Poiché siamo in attesa dell'arrivo del competente rappresentante del Governo e dei relatori sugli altri punti all'ordine del giorno, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,35, è ripresa alle 18.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE COSTANTE PORTATADINO

Discussione delle proposte di legge senatori Bausi ed altri: Modificazione dell'articolo 7 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, sulla istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, al fine di annettervi la Fondazione « Giovanni Spitali » (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (4891); Baghino ed altri: Annessione alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa della fondazione « Giovanni Spitali » (1910).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Bausi, Pinto, Spitella, Cariglia, Fassino, Vesentini, Ferrari-Aggradi, Covello, Arfè e Bompiani: « Modificazione dell'articolo 7

della legge 14 febbraio 1987, n. 41, sulla istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, al fine di annettervi la Fondazione "Giovanni Spitali" », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato; e dei deputati Baghino, Mitolo, Poli Bortone, Rallo, Tatarella e Matteoli: « Annessione alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa della fondazione "Giovanni Spitali" ».

L'onorevole Savino ha facoltà di svolgere la relazione.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Le proposte di legge al nostro esame, ed in particolare la n. 4891, che propongo di assumere come testo base, sono volte ad accogliere la fondazione « Giovanni Spitali » nell'istituto universitario di Pisa. Si tratta di un adempimento che tende a recuperare appieno le potenzialità formative di quella fondazione, la cui collocazione naturale viene ora legalizzata senza comportare oneri per lo Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SERGIO SOAVE. La pregevole iniziativa della famiglia Spitali avrebbe meritato una più esaustiva relazione da parte dell'onorevole Savino, anche per illustrare meglio gli scopi del provvedimento che ci è stato trasmesso dal Senato. La Scuola Sant'Anna di Pisa, che è stata resa autonoma nel 1987 con apposita legge, svolge compiti analoghi a quelli della Scuola Normale di Pisa in ambiti disciplinari che non sono coperti istituzionalmente da quest'ultima ed ha accumulato nel tempo benemerite per il lavoro svolto e per l'apparato relativo alle opere di ricerca. Lo stanziamento previsto per il provvedimento è esiguo (lo dico anche in relazione agli stanziamenti richiesti in questa Commissione per iniziative assai più effimere) e perciò, nel preannunciare il voto

favorevole del gruppo comunista-PDS, ne auspico una rapida approvazione.

RODOLFO CARELLI. A nome del gruppo democristiano mi associo anch'io alle osservazioni svolte dai colleghi, in considerazione della bontà dell'iniziativa e della particolare urgenza che il provvedimento vada in porto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Non devo aggiungere altro a quanto è stato già precisato. In effetti, questo provvedimento d'iniziativa parlamentare non pone alcun onere a carico dello Stato, trattandosi di una fondazione già esistente che deve essere associata in modo formale alla Scuola Sant'Anna di Pisa. Inoltre, da parte della famiglia Spitali, che ha dato i suoi beni per questa fondazione, vi è il desiderio di veder riconosciuto il suo apporto. Per l'università, infine, vi sarà la possibilità di intervenire nelle decisioni attraverso il consiglio direttivo, nell'interesse diretto della fondazione e della famiglia stessa.

PRESIDENTE. In attesa dell'acquisizione dei prescritti pareri, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 18,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 22 maggio 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO